



Comune di Priocca
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI TRIBUTI
LOCALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 20/03/2009, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 in data 10/12/2009 e n. 35 in data 14/12/2010

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 – Ambito d’applicazione.....	3
Articolo 3 – Criteri, modalità e limiti per la definizione degli obblighi tributari non adempiuti relativi all’imposta Comunale sugli Immobili (ICI).....	3
Articolo 4 – Criteri, modalità e limiti per la definizione degli obblighi tributari non adempiuti relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).....	4
Articolo 5 – definizione delle tardività di dichiarazione/denuncia e di versamento.....	6
Articolo 6 – Verifica della definizione agevolata	7
Articolo 7 – Entrata in vigore e durata.....	7

Art. 1

Oggetto del regolamento

1 - Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 27.12.2002, n. 289 e dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, per i tributi e con i criteri, le modalità e la durata di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Ambito d'applicazione

- 1** - Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
- Imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.;
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.

Art. 3

Criteri, modalità e limiti per la definizione degli obblighi tributari non adempiuti relativi all'Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1 – Il contribuente che intende regolarizzare obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, relativi all'ICI, può definire i medesimi, di sua iniziativa, dichiarando e versando l'importo relativo al tributo, con esclusione di interessi e sanzioni.

2 – Il contribuente deve presentare, con le modalità previste dalle vigenti normative in materia di ICI, dichiarazione ed allegare alla stessa copia delle ricevute di versamento, riportando il dettaglio degli importi (tributo per ogni anno regolarizzato).

3 – Il contribuente che intende regolarizzare obblighi tributari relativi all'ICI che non comportano la presentazione di dichiarazione, provvede ad effettuare il versamento ed a darne comunicazione scritta all'ufficio, indicando gli elementi fondamentali per l'individuazione del soggetto, del tipo di tributo, dell'annualità di riferimento, del dettaglio degli importi e provvede ad allegare copia della ricevuta di pagamento.

4 – Nel caso in cui la definizione riguardi più anni d'imposta, i relativi pagamento possono essere effettuati, per l'ICI, con le seguenti modalità:

- a) con distinti versamenti, uno per ogni annualità;
- b) con unico versamento comprensivo di tutte le somme dovute; in tal caso alla ricevuta di pagamento deve essere allegato un prospetto riepilogativo riportante la suddivisione analitica delle singole voci per ogni annualità.

5 – Sono escluse dalla presente definizione tutte le richieste e le attestazioni tendenti ad ottenere agevolazioni ai fini ICI, di qualsiasi natura esse siano (riduzioni, esenzioni, ecc.).

Art. 4

Criteria, modalità e limiti per la definizione degli obblighi tributari non adempiuti relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

1 – Il contribuente che intende regolarizzare obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, relativi alla TARSU, può definire i medesimi, di sua iniziativa, con le modalità di cui ai commi seguenti.

2 – Il contribuente deve presentare, con le modalità previste dalle vigenti normative in materia di TARSU, denuncia in riferimento ai locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, precedentemente omessi o parzialmente denunciati.

3 – A fronte della regolarizzazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 27/12/2002 n. 289, sono stabilite l'esclusione degli interessi e delle sanzioni e le seguenti riduzioni della TARSU per gli anni precedenti, fino al 2009:

- a) Case, appartamenti, locali ed aree ad uso abitazione per nuclei famigliari, collettività e convivenze, servizi alberghieri, relative pertinenze:
 - I. superfici non dichiarate fino a mq 20: versamento dell'importo forfetario di € 5,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - II. superfici non dichiarate da mq 21 a mq 50: versamento dell'importo forfetario di € 10,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - III. superfici non dichiarate da mq 51 a mq 100: versamento dell'importo forfetario di € 20,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - IV. superfici non dichiarate da mq 101 a mq 150: versamento dell'importo forfetario di € 40,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - V. superfici non dichiarate superiori a mq 150: versamento dell'importo forfetario di € 50,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;

- b) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, parcheggi, circoli ricreativi e sportivi, servizi distrettuali A.S.L. Case di riposo, ospedali, case di cura:
 - I. superfici non dichiarate fino a mq 50: versamento dell'importo forfetario di € 8,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - II. superfici non dichiarate da mq 51 a mq 200: versamento dell'importo forfetario di € 25,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - III. superfici non dichiarate da mq 201 a mq 400: versamento dell'importo forfetario di € 50,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - IV. superfici non dichiarate superiori a mq 400: versamento dell'importo forfetario di € 80,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;

- c) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali quali uffici pubblici e privati, studi professionali, ambulatori, istituti di credito e assicurazioni e simili:
- I. superfici non dichiarate fino a mq 50: versamento dell'importo forfetario di € 30,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - II. superfici non dichiarate da mq 51 a mq 200: versamento dell'importo forfetario di € 90,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - III. superfici non dichiarate da mq 201 a mq 400: versamento dell'importo forfetario di € 180,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - IV. superfici non dichiarate superiori a mq 400: versamento dell'importo forfetario di € 280,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
- d) Complessi commerciali all'ingrosso, aree ricreativo-turistiche quali campeggi ed analoghi complessi attrezzati, sale convegno:
- I. superfici non dichiarate fino a mq 50: versamento dell'importo forfetario di € 20,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - II. superfici non dichiarate da mq 51 a mq 200: versamento dell'importo forfetario di € 55,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - III. superfici non dichiarate da mq 201 a mq 400: versamento dell'importo forfetario di € 110,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - IV. superfici non dichiarate superiori a mq 400: versamento dell'importo forfetario di € 180,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
- e) Locali adibiti a pubblici esercizi, esercizi di vendita al dettaglio, aree destinate a banchi di vendita all'aperto:
- I. superfici non dichiarate fino a mq 50: versamento dell'importo forfetario di € 20,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - II. superfici non dichiarate da mq 51 a mq 200: versamento dell'importo forfetario di € 55,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - III. superfici non dichiarate da mq 201 a mq 400: versamento dell'importo forfetario di € 110,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - IV. superfici non dichiarate superiori a mq 400: versamento dell'importo forfetario di € 180,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
- f) Locali ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili con superficie di vendita superiore a 200 mq., distributori di carburante; locali uso magazzino e deposito di attività commerciali, artigianali ed industriali in cui hanno accesso solo i titolari o i loro dipendenti; aree scoperte, tettoie, strumentali ad attività commerciali, artigianali ed industriali:

- I. superfici non dichiarate fino a mq 50: versamento dell'importo forfetario di € 15,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - II. superfici non dichiarate da mq 51 a mq 200: versamento dell'importo forfetario di € 45,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - III. superfici non dichiarate da mq 201 a mq 400: versamento dell'importo forfetario di € 90,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - IV. superfici non dichiarate superiori a mq 400: versamento dell'importo forfetario di € 140,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
- g) Locali strumentali delle imprese agricole (escluse le superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi; ad esempio: stalle):
- I. superfici non dichiarate fino a mq 150: versamento dell'importo forfetario di € 10,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - II. superfici non dichiarate da mq 151 a mq 300: versamento dell'importo forfetario di € 20,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - III. superfici non dichiarate da mq 301 a mq 600: versamento dell'importo forfetario di € 40,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato;
 - IV. superfici non dichiarate superiori a mq 600: versamento dell'importo forfetario di € 60,00 (comprensivo di addizionali comunali e provinciali) per ogni anno regolarizzato.

4 – Gli importi forfetari di cui al comma precedente sono applicati anche nel caso in cui la regolarizzazione riguardi una frazione di anno.

5 – Per gli anni successivi al 2009 opera esclusivamente l'esclusione degli interessi e delle sanzioni.

6 – Il pagamento della TARSU e delle somme accessorie può avvenire mediante versamento diretto alla tesoreria comunale o tramite c.c.p. alla medesima intestato; il contribuente deve consegnare all'ufficio copia delle ricevute.

7 – Possono essere regolarizzate anche le richieste e le attestazioni tendenti ad ottenere agevolazioni ai fini TARSU, di qualsiasi natura esse siano (riduzioni, esenzioni, ecc.).

Art. 5

Definizione delle tardività di dichiarazione/denuncia e di versamento

1 - Relativamente ai tributi di cui all'articolo 2, sono automaticamente regolarizzate, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente, le tardività di presentazione di dichiarazione/denuncia e/o di effettuazione dei versamenti, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento; per tali violazioni non sono dovute, quindi, sanzioni ed interessi.

2 – Non spetta il rimborso di sanzioni, interessi ed eventuali spese accessorie già corrisposte, a qualsiasi titolo (ravvedimento operoso, in seguito ad atto di imposizione, ecc.), fino alla data di cui al comma 1.

3 – Sono altresì regolarizzati, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente, le tardività di effettuazione dei versamenti a fronte di atti d'imposizione notificati fino alla data di cui al comma 1.

Art. 6

Verifica della definizione agevolata

1 – Qualora siano riscontrate irregolarità od omissioni nella documentazione presentata per accedere alla definizione agevolata, l'ufficio richiede l'integrazione della stessa, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del Comune. La mancata risposta entro i termini fissati ovvero la presentazione di documentazione errata, infedele o incompleta, comporta la nullità della definizione agevolata e l'irrogazione delle sanzioni nella misura massima prevista dalla legge.

Art. 7

Entrata in vigore e durata

1 – Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2009 ed esplica i suoi effetti fino al **30 giugno 2011**.